

SE L'EUROPA DECIDE PER NOI

Non possiamo dimenticare Lisbona

Con il Trattato di Lisbona l'Europa ha ampliato le materie di propria competenza esclusiva. Si è sancita la supremazia assoluta del diritto comunitario. Parliamo ad esempio di tutta la normativa sulla salute pubblica e sul farmaco veterinario. Ce n'eravamo accorti?

di Daria Scarciglia
Avvocato, consulente Fnovi

Con il Trattato di Lisbona, l'Unione Europea cessa di essere una comunità di nazioni con finalità economico-commerciali, per diventare un soggetto autonomo rispetto agli Stati membri, dotato di una propria personalità giuridica, alla stessa stregua di un ente internazionale e sovranazionale. Il diritto comunitario non esiste più in quanto espressione di accordi tra Stati, ma viene trasfuso ed ampliato nel nuovo diritto dell'Unione Europea, quale normativa autonoma di una nuova organizzazione internazionale, con conseguenze di portata incredibilmente forte.

Innanzitutto, assistiamo ad un ampliamento delle materie oggetto di competenza esclusiva dell'UE, che arrivano a comprendere anche settori un tempo coperti dalla riserva di legge

esclusiva degli Stati membri, come ad esempio le azioni di lotta al crimine organizzato e le misure di prevenzione in campo penale. Non si tratta di delega da parte degli Stati all'UE, poiché in tal caso resterebbe la competenza locale, sebbene delegata alle istituzioni centrali, bensì di un vero e proprio trasferimento di competenze, che non appartengono più ai sin-

goli Stati membri ma solo all'UE. Similmente, alcune materie prima oggetto di competenza concorrente, vale a dire paritaria, tra UE e Stati membri passano alla competenza esclusiva dell'Unione: parliamo di tutta la normativa in materia ambientale e di cambiamenti climatici, in materia di politiche energetiche, di protezione civile e di salute pubblica, e viene delineata una competenza parallela nei settori lasciati alla competenza esclusiva dei singoli Stati, che consente all'UE di dettare norme d'indirizzo cui i 27 devono uniformarsi, com'è avvenuto nell'ambito dei regimi fiscali e di tutela della proprietà privata.

Entrato in vigore il 1° dicembre 2009, il Trattato di Lisbona mette fine a diversi anni di negoziati sulla riforma istituzionale dell'Unione Europea, modificando i trattati istitutivi. Nasce dal fallimento della Carta Costituzionale Europea, allo scopo di realizzare lo stesso progetto di coesione tra gli Stati membri, a dimostrazione di una volontà forte dei "27" di superare barriere ideologiche e pratiche nel superiore interesse di tutti i cittadini europei.



Le fonti del diritto dell'Unione sono diventati atti normativi di rango superiore

Ma l'aspetto più eclatante della riforma realizzata dal Trattato di Lisbona riguarda la gerarchia delle fonti del diritto.

La caratterizzazione dell'UE quale soggetto di diritto autonomo rispetto agli Stati membri comporta la **supremazia assoluta del diritto dell'UE**, persino sul dettato costituzionale.

Infatti, per la prima volta, la Corte Costituzionale, investita di recente di un quesito di legittimità costituzionale, rilevato che si trattava di materia riservata all'UE, ha ritenuto la propria incompetenza, rinviando il quesito alla Corte Europea di Giustizia.

Questo aspetto si traduce in un vincolo per il legislatore nazionale, nel senso che le fonti del diritto dell'Unione diventano atti normativi di rango superiore ed i singoli Stati membri non possono, in alcun caso, dettare norme contrarie o maggiormente restrittive, non possono alterare od omettere parti di Direttive UE negli atti di recepimento, non possono disporre modifiche ai Regolamenti a -

menti o alle Decisioni UE, né possono legiferare su materie già disciplinate dell'Unione.

Di conseguenza, essendo le norme dell'UE norme cogenti, le pubbliche amministrazioni ed i giudici nazionali sono tenuti alla loro applicazione e devono obbligatoriamente disapplicare ogni norma nazionale contraria al dettato dell'Unione, configurandosi una responsabilità *contra legem* tutte le volte in cui questo principio non viene rispettato.

È di tutta evidenza, pertanto, che il processo di armonizzazione interno all'Unione Europea tenda ad essere il più ampio e che, a tutela del superamento di quei nazionalismi che inevitabilmente ne comporterebbero il rallentamento, sono stati disposti meccanismi inderogabili di produzione ed applicazione normativa, estesi anche alle procedure giurisdizionali ed al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, argomenti - questi ultimi - di respiro tale da meritare una trattazione ulteriore, poiché attribuiscono al singolo, sia come cittadino che come soggetto di diritto privato, la titolarità di azioni giurisdizionali di portata internazionale con



Gli Stati membri non possono dettare norme contrarie o maggiormente restrittive

un'estrema semplificazione di procedure e di forme.

Dimenticare Lisbona, dunque, significherebbe negare un progetto che si evolve da oltre 50 anni e che ha il merito di aver fatto maturare radici comuni, nella realizzazione di un sistema di norme che rappresenta, oggi, nel mondo, la più alta espressione di modernità istituzionale. ●

VIETARE IL FARMACO? NON SI PUÒ

Il futuro vedrà la supremazia del diritto dell'Unione Europea sul diritto nazionale. Significa che la Pubblica Amministrazione deve disapplicare le norme nazionali laddove discordanti dalle norme comunitarie (con effetto anche retroattivo); significa anche che i giudici nazionali devono applicare il diritto comunitario e che si configura una responsabilità dello Stato tutte le volte in cui questo non avviene.

Le fonti del diritto dell'UE sono quindi atti normativi vincolanti; non sarà più possibile in nessun caso, dettare norme contrarie alle norme dell'UE, omettere o alterare il recepimento delle direttive, disporre modifiche ai regolamenti e legiferare su materie già disciplinate.

Lo scenario che si delinea modificherà in modo radicale la professione del medico veterinario. Basti pensare al divieto per il veterinario di vendere il farmaco che non essendo contenuto nella direttiva UE è nullo e andrà disapplicato.